

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'.**

APPROVATO con delibera C.C. N.33 DEL 28.09.2012

Art. 1 – Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità. Finalità.

In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. n. 62 del 30/12/1987 ed in attuazione dello Statuto del Comune di PETTORAZZA GRIMANI, è istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazioni dirette e/o indirette "...fondate, in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali." (ex art. 21 – Capo III - Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).

La Commissione ha sede presso il Municipio ed è, per il Consiglio e la Giunta, organismo permanente consultivo e propositivo.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera per uno stretto rapporto con la realtà, le esperienze femminili, le donne elette e le istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2 – Funzioni.

Contribuisce attivamente all'elaborazione della programmazione e pianificazione dell'Amministrazione comunale per il raggiungimento delle pari opportunità.

Favorisce la partecipazione delle donne e di tutti quei soggetti ritenuti "socialmente deboli" all'attività politica, economica e sociale della comunità locale attraverso l'attuazione di azioni positive.

Promuove indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi all'applicazione delle pari opportunità per un pieno inserimento di tutte le persone in una posizione di parità effettiva.

Promuove iniziative, indice dibattiti pubblici di informazione ed organizza convegni, seminari ed incontri per la realizzazione e concretizzazione delle pari opportunità.

Instaura rapporti di collaborazione con altre commissioni istituite a livello territoriale, nazionale ed internazionale ed attua collegamenti con Associazioni ed organizzazioni sulle problematiche delle Pari Opportunità.

Esprime pareri consultivi in materia di Pari Opportunità sulle deliberazioni dell'Amministrazione comunale e promuove progetti ed interventi a favore delle persone per superare discriminazioni ed eliminare situazioni di disparità.

Verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in ogni settore.

Favorisce e promuove progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;

favorisce e promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna individuando le manifestazioni, anche indirette di discriminazione, affinché vengano superate le violazioni alle leggi di parità;

favorisce e promuove l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile nonché l'aggiornamento sulla legislazione inerente le donne attraverso i mezzi di comunicazione.

Art. 3 – Composizione della Commissione.

La Commissione è costituita da non oltre 9 membri come di seguito indicati:

- Sindaco o Assessore Delegato, membro di diritto;
- n. 3 membri, anche non consiglieri, designati dai capogruppi consiliari di cui almeno due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza;
- n. 1 membro individuato nell'ambito della categoria imprenditoriale;
- n. 1 membro individuato nell'ambito del settore sportivo;
- n. 1 membro individuato nell'ambito del settore del volontariato/sociale;
- n. 1 membro individuato nell'ambito del settore culturale;
- n. 1 membro in rappresentanza degli stranieri immigrati;

I componenti dovranno possedere competenze nell'ambito della parità e/o pari opportunità in ambiti di studio o lavoro o interesse riconducibili alle funzioni della Commissione stessa. Le candidature sono proposte in forma scritta con allegato curriculum.

Vi possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, tutti coloro che la Commissione intenderà coinvolgere anche per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno.

Art. 4 – Durata in carica.

La Commissione è nominata dal Sindaco.

La Commissione è insediata all'inizio di ogni legislatura e resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

In sede di prima applicazione, la Commissione è insediata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 5 – Presidenza della Commissione.

La Commissione, nel corso della sua prima seduta, elegge un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente rimane in carica fino al rinnovo della Commissione stessa.

La Commissione, nella sua autonomia, potrà decidere una rotazione del Presidente e Vice Presidente fra i componenti.

Il Presidente, in accordo con l'Assessore competente e la Commissione stessa, redige l'o.d.g. delle sedute.

Viene individuato dall'Amministrazione Comunale un segretario, con funzioni di verbalizzante.

Art. 6 – Riunioni.

La Commissione si riunisce almeno 2 volte all'anno e a fine anno predispone una relazione dettagliata sull'attività svolta e contenente suggerimenti e/o proposte.

La Commissione può essere convocata dal Sindaco o dal suo delegato, dal Presidente della Commissione, dal Vice Presidente della Commissione quando fa le veci del Presidente per espressa delega o su richiesta di almeno metà dei componenti della Commissione.

Le sedute della Commissione Pari Opportunità sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

I componenti la Commissione hanno facoltà di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri argomenti possono essere presentati e discussi solo se comunicati all'inizio della riunione.

Della riunione della Commissione Pari Opportunità viene redatto apposito verbale.

La verbalizzazione deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte. Copia del verbale deve essere depositata agli atti per la consultazione, da parte dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono pubbliche. Il pubblico presente alle riunioni non può intervenire nel dibattito od assumere atteggiamenti che impediscano un regolare svolgimento dei lavori. Il Presidente ha facoltà di allontanare dalla sala le persone coinvolte e/o, in casi più gravi, di sospendere i lavori della Commissione.

La Commissione entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco la relazione sull'attività svolta con osservazioni e proposte. Il Sindaco cura la trasmissione della relazione ai Consiglieri.

ART. 7 - Votazioni

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

ART. 8 - Attività del Presidente

L'Assessore alle Pari Opportunità può delegare il Presidente della Commissione a rappresentare l'Amministrazione comunale in iniziative e manifestazioni che interessano le politiche per le Pari Opportunità.

Il Presidente ha facoltà di partecipare ad iniziative, anche fuori sede, inerenti le materie di competenza della Commissione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare altro componente la Commissione.

Spetta al Presidente Presiedere le riunioni, proporre l'O.d.G., promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

ART. 9 - Dimissioni, decadenza, cessazione

Ciascun/a componente della Commissione Pari Opportunità cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) dimissioni; b) decadenza; c) cessazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione nella prima seduta successiva alla data di inoltro.

La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare.

Nei casi sopra indicati la Commissione inoltrerà la deliberazione al Presidente del Consiglio per il successivo espletamento delle modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 10 – Disposizioni finali .

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto del Comune di Pettorazza Grimani nonché dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni comunali permanenti.

La Commissione potrà proporre modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento Comunale.